



Regolamento didattico generale

Modificato, integrato e deliberato, quale “**Regolamento didattico generale**”, dal Consiglio Accademico nella seduta dell’11 giugno 2019.

Indice:

CAPO 1 - GENERALITÀ E DEFINIZIONI

1. Generalità
2. Definizioni

CAPO 2 - OFFERTA FORMATIVA

3. Offerta formativa e titoli di studio
4. Attivazione dei corsi
5. Mantenimento e soppressione dei corsi
6. Ordinamento dei corsi di studio
7. Attività formative propedeutiche e corsi per “giovani talenti”
8. Corsi di formazione permanente e ricorrente
9. Durata dei corsi di studio. Tempo pieno e tempo parziale
10. Didattica plurilingue
11. Lingua comunitaria
12. Disposizioni in merito alle conoscenze linguistiche
13. Tipologia delle attività didattiche
14. Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti
15. Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado
16. Iscrizioni a corsi singoli
17. Pubblicità degli atti

CAPO 3 - STUDENTI

18. Corsi di studio ad accesso programmato
19. Ammissione ai corsi di studio
20. Debiti e ammissione condizionata
21. Immatricolazione ed iscrizione ad anni successivi al primo
22. Contemporanea iscrizione a più corsi di studio
23. Passaggi di corso e prosecuzione degli studi
24. Orientamento e tutorato
25. Piani di studio individuali
26. Propedeuticità e sbarramenti
27. Esami e altre forme di verifica del profitto
28. Commissioni per gli esami di profitto
29. Crediti formativi accademici

30. Acquisizione e riconoscimento dei crediti
31. Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano e estero
32. Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
33. Prova finale e conseguimento del titolo di studio
34. Commissioni per la prova finale
35. Sospensione/ congelamento e rinuncia agli studi
36. Decadimento dalla posizione di studente, fuori corso e ripetenza
37. Trasferimenti

CAPO 4 - DOCENTI

38. Organismi responsabili delle strutture didattiche
39. Modalità di attribuzione dei compiti didattici
40. Programmazione didattica
41. Verifica e valutazione delle attività didattiche

CAPO 5 - NORME FINALI E TRANSITORIE

42. Ordinamento previgente
43. Opzione per i nuovi ordinamenti
44. Fonti normative pertinenti per il regolamento
45. Modifiche al presente regolamento
46. Entrata in vigore

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) **aree disciplinari**: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n. 90 del 3 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) **attività formative**: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche e/o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- c) **campo disciplinare**: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
- d) **corsi di studio**: i corsi di diploma accademico di primo livello; i corsi di diploma accademico di secondo livello; i corsi di diploma accademico di specializzazione; i corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca; i corsi di diploma accademico, di primo e secondo livello, di dottorato di ricerca, di perfezionamento e/o master di primo e secondo livello;
- e) **corsi "giovani talenti"**: attività formative volte, ai sensi del D.M. 382/2018, alla formazione accademica di giovani studenti dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali ma non ancora in possesso

Art. 3

(Offerta formativa e titoli di studio)

1. Il Conservatorio può attivare, nel rispetto della relativa normativa, i corsi relativi ai seguenti titoli di studio:

- a) **Diploma accademico di primo livello**, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b) **Diploma accademico di secondo livello**, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello; c) **Diploma accademico di specializzazione**, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- c) **Diploma di master di primo o di secondo livello**, conseguito al termine del corso di master di primo o di secondo

livello;

d) **Diploma accademico di formazione alla ricerca (dottorato di ricerca)**, di durata non inferiore a tre anni, conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale.

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi musicali, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

3. I corsi Master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale. I corsi Master sono disciplinati in appositi regolamenti redatti nel rispetto del "Regolamento dei corsi di Master" allegato alla nota MIUR-AFAM prot. n. 7631 del 9 dicembre 2010. I corsi di master sono finanziati con i contributi degli iscritti nonché con eventuali erogazioni a ciò specificatamente destinate da enti e soggetti esterni. I piani finanziari dei corsi Master devono riservare una quota non inferiore al 5% delle entrate in favore del Conservatorio quale contributo forfetario alle spese generali e agli oneri indiretti.

4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate in appositi regolamenti.

Art. 4

(Attivazione dei corsi)

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nell'allegata tabella, con l'indicazione delle scuole e indirizzi del dipartimento di riferimento.

2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati, ai sensi dell'art. 1, co. 2 del D.lgs. 245/2006, previa approvazione da parte della Provincia autonoma di Bolzano ed inserimento nella tabella allegata al presente Regolamento

Art. 5

(Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.

2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi.

Art. 6

(Ordinamento dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione, ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D.lgs. n. 245 del 25 luglio 2006, da parte della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio determinano:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole e/o indirizzi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i CFA (crediti formativi accademici) assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori, a scelta dello studente, relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;

e) la tipologia delle attività formative (lezione individuale, lezione d'insieme e/o di gruppo, lezione collettiva teorica o

pratica, laboratorio), in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;

f) le ore di lezione frontale;

g) le forme di valutazione previste (valutazione in trentesimi e crediti conferiti da una commissione in seguito ad esame, oppure valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente) per l'attribuzione dei CFA.

Art. 7

(Attività formative propedeutiche e corsi per "giovani talenti")

1. Il Conservatorio attiva, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 382/2018, **corsi propedeutici** finalizzati alla preparazione delle prove per l'accesso ai Corsi di studio accademici di primo livello. Tali corsi possono avere una durata massima di tre anni. L'accesso a tali corsi prevede il superamento di un esame di ammissione. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi può essere ripetuta una sola annualità secondo le modalità previste dal regolamento specifico.

2. I corsi propedeutici di cui al comma 1 sono disciplinati da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione su parere conforme del Consiglio accademico, che fissa, nel rispetto delle normative vigenti:

a) specifici programmi per gli esami di ammissione;

b) gli obiettivi formativi dei corsi;

c) Le competenze e le capacità tecniche per l'ammissione ai relativi corsi accademici di primo livello.

3. Il Conservatorio attiva, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 382/2018, **corsi per "giovani talenti"** al fine di valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

4. I corsi per "giovani talenti" di cui al comma 3 sono disciplinati da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di amministrazione, che fissa:

a) le modalità per l'iscrizione ai corsi e per il pagamento dei contributi previsti;

b) la modalità della frequenza delle lezioni che deve necessariamente tener conto della contemporanea frequenza di altra scuola;

c) l'articolazione del percorso formativo;

d) le modalità per il riconoscimento dei crediti acquisiti e delle attività formative svolte

Art. 8

(Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. Il Conservatorio promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e/o privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente al fine di:

a) sviluppare conoscenze e abilità musicali;

b) favorire la crescita della cultura musicale anche negli adulti;

c) concorrere alla diffusione e alla fruizione consapevole della musica;

d) favorire la diffusione e la conoscenza delle tradizioni locali.

e) sostenere l'aggiornamento in campo pedagogico, musicale e culturale.

2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e/o di frequenza.

3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

(Durata dei corsi di studio. Tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il **diploma accademico di primo livello** lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

2. Per conseguire il **diploma accademico di secondo livello** lo studente deve aver acquisito 120 crediti. 3. Per conseguire

il **diploma di master**, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.

3. Per conseguire il **diploma di specializzazione**, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi accademici di primo e di secondo livello possono prevedere due tipi di curricula corrispondenti a differenti durate del corso:

- a) curriculum con durata regolare per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi;
- b) curriculum con durata superiore ma comunque pari a non oltre il doppio di quella regolare, per studenti che si qualificano, con apposita e documentata richiesta, “non impegnati a tempo pieno negli studi”.

Art. 10

(Didattica plurilingue)

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 7, del D. Lgs. 25 luglio 2006, n. 245, e delle norme statutarie l'ordinamento del Conservatorio è improntato ad una didattica plurilingue, garantendo, anche in modo disgiunto, oltre all'utilizzo della lingua italiana e tedesca, quello di altre lingue straniere comunitarie.

2. Attività formative relative a seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio possono essere condotte facendo uso anche di una lingua straniera comunitaria diversa dalle lingue italiana e tedesca.

Art. 11

(Lingue comunitarie)

1. Il Conservatorio attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea oltre la lingua italiana o tedesca, ovvero, sulla base delle specificità del territorio, del tedesco/italiano seconda lingua, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti

Art. 12

(Disposizioni in merito alle conoscenze linguistiche)

1. I requisiti linguistici in entrata, in itinere e in uscita sono definiti nei Manifesti degli studi.

2. Gli studenti dei Corsi accademici di primo e di secondo livello devono essere in grado di utilizzare, oltre alla lingua italiana oppure alla lingua tedesca che costituiscono le principali lingue di insegnamento, almeno una ulteriore lingua comunitaria secondo quanto previsto dal Manifesto degli studi.

Art. 13

(Tipologia delle attività didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare, possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, lezioni di gruppo, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, attività di studio individuale guidato e/o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. i), del DPR 212/2005, gli obblighi di frequenza in misura non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale. In caso di attività formative teoriche possono, comunque, essere previste attività formative integrative e/o alternative alla frequenza delle diverse lezioni di cui al comma 1), ai fini di una eventuale riduzione dei rispettivi obblighi di frequenza a favore di studenti che manifestino problematiche specifiche e dimostrate. Tali attività formative integrative e/o alternative vanno concordate con il docente e devono compensare adeguatamente la mancata frequenza delle lezioni frontali e comunque non possono superare il limite minimo del 50% di frequenza alle diverse attività formative.

Art. 14

(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o stranieri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

2. Le convenzioni disciplinano:

- a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
- c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
- d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
- e) i sistemi di valutazione delle verifiche di profitto.

3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati

Art. 15

(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello pubblici e/o privati nazionali ed esteri al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 16

(Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.

2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente le eventuali iscrizioni.

Art. 17

(Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

2. Il Conservatorio pubblica i **Manifesti degli studi** redatti in conformità alle direttive europee. Essi indicano:

- a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
- b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio; in caso di domande di ammissione a corsi appartenenti a cicli successivi si potranno prevedere requisiti minimi che il precedente curriculum dovrà soddisfare ai fini di una ammissione senza eventuali debiti formativi;
- c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
- d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
- e) le norme relative alle frequenze;
- f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
- g) il calendario accademico;
- h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
- i) ogni altra indicazione ritenuta utile ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.

3. Il Conservatorio è tenuto a rendere noti i programmi delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni.

CAPO 3

STUDENTI

Art. 18

(Corsi di studio ad accesso programmato)

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.
2. Il Direttore, sentito il Consiglio accademico, determina il calendario e le modalità degli esami di ammissione, i cui contenuti sono indicati nel regolamento dei corsi di studio (Manifesti degli studi), unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
3. Gli esami di ammissione si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio accademico.
4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.

Art. 19

(Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai **corsi accademici di primo livello** attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
2. L'ammissione ai **corsi accademici di secondo livello** è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. In caso di titoli da non ritenersi coerenti con il corso prescelto, nel manifesto degli studi dei rispettivi corsi saranno specificati appositi requisiti di ammissione.
3. Per essere ammessi ad un **corso di specializzazione** occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
4. Per essere ammessi ad un **corso di formazione alla ricerca (dottorato di ricerca)** occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi ad un **corso di master di primo livello** occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello oppure di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un **corso di master di secondo livello** occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale oppure di diploma di Conservatorio dell'ordinamento previgente congiuntamente al diploma di maturità, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
7. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, musicologiche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei manifesti degli studi
8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.
9. Il titolo di studio che costituisce requisito di ammissione deve essere posseduto al momento dell'immatricolazione.
10. Preso atto della necessità, il direttore può indire sessioni straordinarie di esami di ammissione in base ai posti restati o resisi eventualmente disponibili, anche dopo l'inizio dell'anno accademico di ciascun corso di studio

Art. 20

(Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzi lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. Agli studenti ammessi ai corsi di ciclo superiore al primo il cui curriculum di studi precedente non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.
3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio accademico.

Art. 21

(Immatricolazione ed iscrizioni ad anni di corso successivi al primo)

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
2. Le domande di immatricolazione devono pervenire alla segreteria didattica entro i termini e i modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico, altrimenti i candidati saranno considerati rinunciatari.
3. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo deve avvenire, nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico. Il termine dovrà essere di almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico per il quale va rinnovata l'iscrizione. Lo studente che non rinnova l'iscrizione entro i termini previsti sarà considerato decaduto e potrà essere ri ammesso con delibera del Consiglio accademico su specifica e motivata richiesta e il pagamento di una sovrattassa stabilita dal Consiglio di amministrazione.
4. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo. Lo studente che intende sostenere la prova finale per il conseguimento del diploma accademico entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo è tenuto a presentare, al momento del rinnovo dell'iscrizione, apposita dichiarazione e sarà esonerato dal versamento delle tasse e delle contribuzioni altrimenti previste per l'iscrizione all'anno accademico successivo. Nel caso lo studente non conseguisse il diploma accademico nella Sessione straordinaria e, comunque, entro il 31 marzo, dovrà versare le tasse e le contribuzioni previste per non decadere dalla posizione di studente

Art. 22

(Contemporanea iscrizione a più corsi di studio)

1. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio accademici presso il Conservatorio e/o presso altro istituto di alta formazione artistica e musicale.
2. Ai sensi del D.M. del 28 settembre 2011 è invece concessa la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso il Conservatorio e un'Università. A tal fine, all'atto dell'iscrizione la/lo studente che dichiari l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso il Conservatorio e un'Università dovrà presentare i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti affinché i competenti organi delle strutture didattiche interessate possano verificare i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni. Le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nel Conservatorio e nell'Università e l'acquisizione dei relativi crediti formativi non possono comunque superare il limite complessivo di 90 CFA/CFU per anno, fatti salvi i CFA/CFU conseguiti per discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

Art. 23

(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. I passaggi ad altri corsi di studio sono comunque condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
3. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Consiglio

accademico, sentite le competenti strutture didattiche.

Art. 24

(Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.

Art. 25

(Piani di studio individuali)

1. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui agli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di studio frequentati e di eventuali attività formative a scelta designate autonomamente dallo studente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
2. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso cui lo studente è iscritto.

Art. 26

(Propedeuticità e sbarramenti)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.
2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti, salvo altre indicazioni specifiche e/o delibere del Consiglio Accademico.
3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 27

(Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza delle discipline dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di un'attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Qualora il candidato ottenga il massimo dei voti, gli può essere attribuita la lode all'unanimità della commissione.

7. Qualora sia prevista una valutazione in trentesimi e crediti conferiti da una commissione in seguito di esame, i singoli membri della commissione formata da non meno di tre componenti nominati dal Direttore propongono il proprio voto in decimi. La media dei singoli voti proposti espressi in decimi e rapportata a trenta costituisce il voto dell'esame.
8. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente. Qualora il candidato non abbia superato l'esame, la valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e la rispettiva annotazione sul verbale non sarà trascritta sul libretto dello studente e non sarà riportata nel suo curriculum. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione.
9. Lo studente è tenuto a firmare il verbale al atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presenza alla prova.
10. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
11. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
12. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.
13. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato e verbalizzato.
14. Qualora sia previsto un giudizio di idoneità con crediti conferiti dal docente, il docente consegnerà alla segreteria didattica, al termine della attività formative previste per l'eventuale acquisizione dei relativi CFA, una dichiarazione scritta attestante l'idoneità o meno dello studente. In caso di giudizio negativo, dovuto a scarso impegno, frequenza insufficiente o comunque scarso rendimento, il docente fornirà una breve motivazione scritta. Lo studente che non consegue l'idoneità dovrà ripetere le rispettive attività formative previste.

Art. 28

(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione. Qualora il Direttore faccia parte della commissione ne assume la presidenza. I membri nominati in sostituzione del Direttore assumono automaticamente la presidenza della commissione.

Art. 29

(Crediti formativi accademici)

1. Il Conservatorio aderisce al E.C.T.S. (*European Credit Transfer System*). Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme e/o di gruppo; collettive teoriche e/o pratiche; laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 30

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente; le attività svolte esternamente al Conservatorio potranno essere riconosciute solo in casi di comprovata alta qualità artistica;
 - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
- a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.
5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, è lasciata all'autonomia del Conservatorio la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio.
6. In tutti i casi di domande di riconoscimento di attività formative assolate più di cinque anni prima della data di presentazione della domanda di riconoscimento, l'eventuale riconoscimento dei crediti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza anche tramite un possibile colloquio.

Art. 31

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea e approvate dal Consiglio accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

Art. 32

(Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi

Art. 33

(Prova finale e conseguimento del titolo di studio)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti nel piano degli studi.

2. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.

3. Le prove finali si svolgono all'interno delle sessioni previste. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. Per poter accedere alla prova finale, la/lo studente è tenuto a presentare apposita domanda almeno 30 giorni prima della data della prova finale. Almeno 15 giorni prima della data della prova finale la/lo studente deve altresì aver acquisito tutti gli altri crediti formativi accademici (CFA) previsti dal rispettivo piano di studi. Almeno 15 giorni prima della data della prova finale, la/lo studente deve aver depositato in Segreteria gli elaborati scritti eventualmente previsti. In mancanza di ottemperanza delle regole di cui sopra gli studenti potranno terminare i propri studi nella sessione successiva, ripresentando la domanda.

4. Il voto finale è espresso in centodecimi (110/110), con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata, rapportata a centodieci, costituisce il voto di ammissione alla prova finale. Ai fini del voto finale del diploma accademico, il voto di ammissione può essere integrato dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. Per l'eventuale attribuzione della lode, lo studente deve conseguire un voto finale di almeno 113/110 oppure aver ricevuto, all'interno del rispettivo percorso formativo, almeno tre volte una votazione di 30/30 con lode. L'eventuale lode del voto finale deve

5. La commissione può attribuire, a studenti ai quali abbia già attribuita la lode e con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.

6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei

7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso

Art. 34

(Commissioni per la prova finale)

1. Le commissioni per la prova finale dei corsi di studio accademici sono costituite da non meno di cinque docenti e, su nomina del direttore, può essere formata al massimo da un docente esterno esperto della materia.

2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e comprende, ove il caso, il/la relatore/relatrice dell'elaborato scritto e il/la docente maggiormente coinvolto/a nella preparazione della prova caratterizzante la disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione.

Art. 35

(Sospensione/ congelamento e rinuncia agli studi)

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico, non rinnovi l'iscrizione entro i termini stabiliti, può accedere nuovamente su domanda al medesimo corso di studi. A tal fine va presentata, entro i termini altrimenti previsti per il rinnovo dell'iscrizione, apposita domanda di congelamento/sospensione. La facoltà di riaccesso può essere esercitata entro tre anni accademici dalla data della sospensione/del congelamento nel caso di corso accademico di primo livello o entro due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva

disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

2. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.

Art. 36

(Decadimento dalla posizione di studente, fuori corso e ripetenza)

1. È dichiarato decaduto lo studente non in regola con il versamento delle tasse e dei contributi previsti.

2. La ripetizione della frequenza di una disciplina che prevede lezioni individuali può essere concessa un'unica volta nell'ambito del corso di studi a seguito di richiesta motivata, presentata congiuntamente da parte dello studente e del docente interessato e inoltrata al Consiglio accademico che deciderà in base a motivazioni anche afferenti alle nuove iscrizioni, al numero di posti e/o ore disponibili in cattedra e, comunque, dando priorità alle nuove iscrizioni. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

3. Uno studente che per due anni di corso consecutivi non dimostri una frequenza costante e proficua alle lezioni caratterizzanti il corso di studio e che non abbia acquisito almeno la metà dei crediti previsti in tale materia negli ultimi due anni, potrà essere considerato decaduto. Il provvedimento sarà preso dal Direttore, sentiti lo studente e il docente interessati e il Consiglio accademico, prima dell'inizio dell' terzo anno di frequenza.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, lo studente che al termine della durata legale di studi non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso", senza decadere e secondo tasse specifiche stabilite ad hoc dal Consiglio di amministrazione.

Art. 37

(Trasferimenti)

1. Il passaggio da altro istituto al Conservatorio di Bolzano avviene tramite regolare domanda di ammissione e previo superamento degli esami di ammissione previsti, nel numero dei posti disponibili.

2. Gli studenti che si collocano utilmente nelle rispettive graduatorie, potranno, dopo l'immatricolazione, chiedere il riconoscimento delle attività formative già eventualmente assolte altrove. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami già sostenuti altrove, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.

CAPO 4

DOCENT Art. 38

(Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto di autonomia, si articola in strutture didattiche e attiva, su deliberazione del Consiglio accademico, gli organismi responsabili del loro funzionamento.

2. Il Conservatorio attiva i dipartimenti secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio ed elencati negli allegati al presente regolamento. I dipartimenti propongono al Consiglio accademico misure di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole e/o settori disciplinari ad essi afferenti.

3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite strutture organizzative di coordinamento della didattica, della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole anche afferenti a dipartimenti diversi sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi.

Art. 39

(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico.

2. Salvo il caso di titolarità definita sulla base delle declaratorie previste dalla normativa vigente, il Consiglio accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.

3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 40

(Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione del Consiglio Accademico.

2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi di studio accademici.

3. Gli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste anche differenti e/o ulteriori scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle singole lezioni, proposti dai rispettivi docenti, sono approvati dal Consiglio accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

5. Le sessioni degli esami di profitto sono almeno tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

6. Per lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento dei rispettivi diplomi accademici il Conservatorio garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo. Gli studenti che intendono diplomarsi entro il 31 marzo sono esonerati, nel momento del rinnovo dell'iscrizione, dal versamento delle tasse e delle contribuzioni altrimenti previste.

Art. 41

(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica. 2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.

2. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

CAPO 5

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

(Ordinamento previgente)

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Agli studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 43

(Opzione per i nuovi ordinamenti)

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, ivi compresi quelli attivati in via sperimentale, che siano in possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico ordinamentali. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento

è esercitabile nell'ambito delle scadenze determinate dal Consiglio Accademico.

Art. 44

(Fonti normative pertinenti il Regolamento)

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti pertinenti in vigore e dello Statuto di autonomia del Conservatorio

Art. 45

(Modifiche al presente regolamento)

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Accademico, sono sottoposte agli organi competenti per l'approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

Art. 46

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione da adottarsi con decreto del Direttore successivamente all'approvazione, ai sensi dell'art. 1, co. 2 del D.lgs. 245/2006, da parte della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento sono competenti per i rispettivi settori di responsabilità il Presidente, il Direttore, il Consiglio accademico e il Consiglio di amministrazione.

ALLEGATO - ORDINAMENTI DIDATTICI VIGENTI (a.a. 2018-2019)

Dipartimenti	Scuole	CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO (DD.MM. 124/2009, 120/2013, 611/2017)	CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO (D.M. 14/2018)
Dipartimento degli STRUMENTI AD ARCO E A CORDA	Scuola di Arpa	DCPL 01 - ARPA (1)	DCSL 01 - ARPA (6)
	Scuola di Chitarra	DCPL 09 - CHITARRA (1)	DCSL 09 - CHITARRA (6)
	Scuola di Contrabbasso	DCPL 16 - CONTRABBASSO (1)	DCSL 16 - CONTRABBASSO (6)
	Scuola di Liuto	DCPL 30 - LIUTO (5)	
	Scuola di Viola	DCPL 52 - VIOLA (1)	DCSL 52 - VIOLA (6)
	Scuola di Viola da gamba	DCPL 53 - VIOLA DA GAMBA (5)	
	Scuola Violino	DCPL 54 - VIOLINO (1)	DCSL 54 - VIOLINO (6)
	Scuola Violoncello	DCPL 57 - VIOLONCELLO (1) DCPL 58 - VIOLONCELLO BAROCCO (5)	DCSL 57 - VIOLONCELLO (6)
Dipartimento degli STRUMENTI A FIATO	Scuola di Basso tuba	DCPL 04 - BASSO TUBA (1)	DCSL 04 - BASSO TUBA (6)
	Scuola di Clarinetto	DCPL 11 - CLARINETTO (1)	DCSL 11 - CLARINETTO (6)
	Scuola di Corno	DCPL 19 - CORNO (1)	DCSL 19 - CORNO (6)
		DCPL 20 - CORNO NATURALE (5)	
	Scuola di Fagotto	DCPL 24 - FAGOTTO (1)	DCSL 24 - FAGOTTO (6)
	Scuola di Flauto	DCPL 27 - FLAUTO (1)	DCSL 27 - FLAUTO (6)
	Scuola di Flauto dolce	DCPL 28 - FLAUTO DOLCE (1)	DCSL 28 - FLAUTO DOLCE (6)
		DCPL 29 - FLAUTO TRAVERSIERE (5)	
	Scuola di Oboe	DCPL 36 - OBOE (1)	DCSL 36 - OBOE (6)
	Scuola di Saxofono	DCPL 41 - SAXOFONO (4)	DCSL 41 - SAXOFONO (6)
Scuola di Tromba	DCPL 46 - TROMBA (1)	DCSL 46 - TROMBA (6)	
Scuola di Trombone	DCPL 49 - TROMBONE (1)	DCSL 49 - TROMBONE (6)	
	DCPL 23 - EUFONIO (5)		
Dipartimento di CANTO E TEATRO MUSICALE	Scuola di Canto	DCPL 06-- CANTO (1)	
		DCPL 63 - LIED E ORATORIO in lingua tedesca (2)	DCSL 63 - LIED E ORATORIO in lingua tedesca (6)
Dipartimento degli STRUMENTI A TASTIERA E A PERCUSSIONE	Scuola di Clavicembalo	DCPL 14 - CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE (1)	DCSL 14 - CLAVICEMBALO E TASTIERE STORICHE (6)
	Scuola di Organo	DCPL 38 - ORGANO (1)	DCSL 38 - ORGANO (6)
		DCPL 31 - MAESTRO COLLABORATORE (5)	DCSL 31 - MAESTRO COLLABORATORE (6)
	Scuola di Pianoforte	DCPL 39 - PIANOFORTE (1)	DCSL 39 - PIANOFORTE (6)
Scuola di Strumenti a percussione	DCPL 44 - STRUMENTI A PERCUSSIONE (1)	DCSL 44 - STRUMENTI A PERCUSSIONE (6)	

Dipartimenti	Scuole	CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO (DD.MM. 124/2009, 120/2013, 611/2017)	CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO (D.M. 14/2018)
Dipartimento di TEORIA E ANALISI, COMPOSIZIONE E DIREZIONE	Scuola di Composizione	DCPL 15 - COMPOSIZIONE (1)	DCSL 15 - COMPOSIZIONE (Indirizzo Composizione; Indirizzo Composizione e arrangiamento) (6)
	Scuola di musica corale e direzione di coro	DCPL 33 - DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE (5)	DCSL 62 - MUSICA SACRA in lingua tedesca (Indirizzo Direzione di gruppi vocali e strumentali per la prassi liturgica; Indirizzo Organo e improvvisazione organistica per la prassi liturgica)
		DCPL 62 - MUSICA SACRA in lingua tedesca (2)	
Scuola di Strumentazione per banda	DCPL 43 - STRUMENTAZIONE PER ORCHESTRA DI FIATI (1)		
Dipartimento di DIDATTICA	Scuola di Didattica della musica e dello strumento	DCPL 21 - DIDATTICA DELLA MUSICA (3)	DCSL 21 - DIDATTICA DELLA MUSICA E DELLO STRUMENTO (Indirizzo Didattica della musica; Indirizzo Didattica dello strumento) (6)
Dipartimento di NUOVE TECNOLOGIE E LINGUAGGI MUSICALI	Scuola di Musica elettronica	DCPL 34 - MUSICA ELETTRONICA (1)	DCSL 34 - MUSICA ELETTRONICA (6)
		DCPL 60 - MUSICA APPLICATA (5)	
		DCPL 61 - TECNICO DEL SUONO (5)	DCSL 61 - TECNICO DEL SUONO (6)
	Scuola di Jazz	DCPL 03 - BASSO ELETTRICO (5)	
		DCPL 05 - BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ (5)	
		DCPL 07 CANTO JAZZ (Indirizzo Canto moderno) (5)	
		DCPL 10 - CHITARRA JAZZ - Indirizzo Chitarra elettrica (5)	
		DCPL 45 - TASTIERE ELETTRONICHE (5)	
		DCPL 65 - MUSICHE TRADIZIONALI - Indirizzo Musica popolare dell'arco alpino in lingua tedesca, sub-indirizzi: Fisarmonica diatonica, Salterio tedesco, Cetra (5)	
ALTRI CORSI DI STUDIO ATTIVATI:			
MASTER di 1° livello in QUARTETTO D'ARCHI (7)			

- (1) Ordinamenti didattici approvati con **Deliberazione della Giunta provinciale n. 1734 del 20/10/2010** (dall'a.a. 2010/11)
- (2) Ordinamenti didattici approvati con **Deliberazione della Giunta provinciale n. 1515 del 10/10/2011** (dall'a.a. 2011/12)
- (3) Ordinamento didattico approvato con **Deliberazione della Giunta provinciale n. 1555 del 17/10/2011** (dall'a.a. 2011/12)
- (4) Ordinamento didattico approvato con **Deliberazione della Giunta provinciale n. 1987 del 27/12/2012** (dall'a.a. 2012/13)

- (5) Ordinamenti didattici approvati con **Deliberazione della Giunta provinciale n. 625 del 13/06/2017** (dall'a.a. 2017/18)
- (6) Ordinamenti didattici approvati con **Deliberazione della Giunta provinciale n. 979 del 02/10/2018** (dall'a.a. 2018/19)
- (7) Autorizzato con **nota MUR-AFAM prot. n. 3870 del 09/06/2006** (dall'a.a. 2006/07)